

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Fissati i tassi per gli interessi legali di mora del 2° semestre 2016

Prezzario regionale Lavori Pubblici edizione 2016

Novità per gli accordi di mancanza di lavoro con FSBA

Disciplina dei trattamenti di CIGO, l'INPS fornisce importanti precisazioni

Impianti di videosorveglianza/GPS solo con accordo sindacale o autorizzazione DTL

Detassazione dei premi previsti con accordo di secondo livello



Licenze

- **Vendo** licenza illimitata (con o senza autocarro) per attività di auto-transporto merci conto terzi. 368 944792.
- **Affitto** 3 poltrone per parrucchiere unisex oppure un posto per manicure, in via C. Percoto a Udine. Se interessati, Tel. 0432 508607.
- Per problemi familiari, **cedesi** avviato negozio di salumi e formaggi in Udine, adatto ad una conduzione familiare, prezzo interessante, attrezzatura quasi nuova. Per info e visite sul posto Tel. 347 2231896.
- **Cedo** avviata attività di parrucchiera in Udine Centro (Corte Savorgnan). Per contatti telefonare al numero 0432.501664
- **Cedo** a Udine sud attività pluriennale di noleggio, vendita, riparazione carrelli elevatori ed attrezzature varie per la logistica. Portafoglio contratti triennali e quinquennali. Eventuale possibilità affitto immobile. Per informazioni contattare il n. 0432-568049 ore ufficio.

Immobili / Proprietà

- Vero affare! **Vendo** capannone industriale a Pinzano al Tagl.to composto da 4 fabbricati: mq. 750 (fabricato a) mq. 350 (fabric.b) mq. 103 (uffici/appartamento) mq. 67 (deposito) su una superficie di mq 5.000 c.ca + mq. 3170 di prato. Prezzo 80.000 euro trattabili. Per info Tel. 0434 371211
- **Cedo** società artigiana storica e/o capannone antisismico mq 600 +300 con carro ponte 3T - park - uffici - spogliatoi - sala mostra - scoperto recintato - 150 mt da S.S. 54 Udine-Cividale, zona Moimacco. Info. 338 8273510
- **Vendo/Affitto** capannone artigianale a Cordovado zona artigianale, mq 516 coperto, uffici 25 mq, magazzino 19 mq, bagno 7 mq. Soppalcato, area esterna 985 mq. Completo gru a ponte bitrave kg 2500. Per info 335.5349116 - 335.7836814.
- **Vendo** capannone adibito a officina carpenteria, tornio, fresa. Zona Majano. Tel. 334 8741450.
- **Vendo o affitto** negozio a Udine fronte strada mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E ipe 36,62 kWh/mc anno, riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.
- **Vendo** negozio di parrucchiere unisex di 38 mq a Gorizia in via dei Fauti, 17/c, avviato. Cedo comprese mura per raggiunti limiti di età. Rivolgersi a "Agenzia Zanon". Tel. 048130858.
- **Vendo** magazzino di 70 mq in via Ferrari 10 (laterale via Martignacco) a Udine. Occasione. Tel 0432.480331

Automezzi

- **Vendo** autocarro Fiat TECTOR 75 q a pieno carico con licenza fino a 115 q ed eventuale lavoro. Tel. 347 5335029 e chiedere di Italo.
- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio - ci-

lind. 2200 - potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011 - Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: tel. 0434.247103.

- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 +iva trattabili. Tel. 0434.363149.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** sega combinata troncatrice e a banco DE WALT 743 Z a € 780,00 praticamente nuova. Tel. 0432 732412
- Causa cessata attività di pulisecco a Trieste, **cedo** gratuitamente, previo ritiro, macchina lavasecco Domini Kg 10 a circuito chiuso e pompa di calore. Due banchi stiro completi con ferro e smacchiatrice, 1 essiccatoio 5 Kg, stand, appendiabiti. Tutto funzionante. Per info: 349 1516985
- **Vendo** attrezzature uso estetico: luce pulsata per epilazione, ultrasuoni per modellamento, pressoterapia per drenaggio, autoclave per sterilizzazione; per informazioni contattare il numero 0481 92349.
- **Vendo** la seguente attrezzatura: caricatore semovente modello SOLMEC S 130 - pala gommata FIAT HITACHI FR 160.2 - contenitore metallico modello DIESEL TANK DI 35 per carburante liquido, capacità litri 3380 - pianale in ferro per autocarro con impianto scarrabile. Tel. 347 7152064.
- **Vendo** attrezzatura/arredamento salone acconciatrice causa trasferimento (2 poltrone con casco, 2 lavateste, 3 postazioni da lavoro, divano e mobili vari). Tel. 347.8073921

Varie

- Azienda di trasporto e logistica specializzata nella grande distribuzione alimentare **cerca** padroncini o aziende con motrice m. 9,60 frigo in FNA munite di sponda idraulica, da inserire nelle linee di distribuzione di tutto il territorio regionale con sede in zona Udine, Pordenone e Trieste. Inviare presentazione aziendale o visura camerale aggiornata con relativi contatti telefonici a selezione.grandedistribuzione@gmail.com
- **Cerco** artigiani con attestato ponteggi. Inviare c.v. a: casasanaserice@gmail.com
- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVI - N. 8 - 2016

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Flavio Cumer, Ketty Downey, Michele Feresin, Luca Matelich, Oliviero Pevere, Isabella Plazzotta, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di ottobre 2016	pag. 4
Fissati i tassi per gli interessi legali di mora del 2° semestre 2016	pag. 5
Trasmissione telematica corrispettivi dei distributori automatici	pag. 6

Categorie

Prezzario regionale Lavori Pubblici edizione 2016	pag. 6
CCNL edilizia e appalti pubblici: il Ministero fa il punto	pag. 6
Codice Appalti, pubblicate le prime linee guida dell'ANAC	pag. 7
Compensazione crediti-debiti PA: le indicazioni per il 2016	pag. 7
Documento di gara unico europeo: disponibili linee guida e formulario	pag. 8
Pratiche edilizie più semplici con la "Scia 2"	pag. 8

Scadenze lavoro

Scadenze normative del mese di ottobre 2016	pag. 8
---	--------

Normative

Novità per gli accordi di mancanza di lavoro con FSBA	pag. 10
Disciplina dei trattamenti di CIGO, l'INPS fornisce importanti precisazioni	pag. 13

Impianti di videosorveglianza/GPS solo con accordo sindacale o autorizzazione DTL	pag. 16
---	---------

Incentivo per l'assunzione di giovani iscritti alla banca dati "Giovani genitori"	pag. 16
---	---------

Tirocini PIPOL Garanzia Giovani: aumento dell'indennità di tirocinio a carico ditta	pag. 17
---	---------

Detassazione dei premi previsti con accordo di secondo livello	pag. 17
--	---------

Ambiente

Sfalci e potature: non sono rifiuti anche se derivanti da parchi e giardini	pag. 18
---	---------

Sicurezza

Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni in tema di formazione	pag. 19
--	---------

Esposizione a campi elettromagnetici: le modifiche al D.Lgs. 81/08	pag. 19
--	---------

Dalle province	pag. 15
----------------	---------

Federazione regionale

Lavorare e guidare in sicurezza	pag. 24
---------------------------------	---------

Manifestazione di interesse per la partecipazione ad "Artigiano in Fiera"	pag. 24
---	---------



Scadenze di ottobre 2016

Scadenze di domenica 16 ottobre prorogate a lunedì 17 ottobre

Versamento unitario:

- dell'iva relativa al mese di settembre
- della rata del saldo iva 2015 per chi ha scelto il pagamento rateale
- della rata degli importi risultanti da Unico/2016 da parte dei titolari di partita iva
- della rata del saldo IRPEF 2015 e del 1° acconto 2016 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in settembre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di settembre
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5000

Giovedì 20 ottobre

Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese di settembre

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel trimestre precedente
Martedì 25 ottobre

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre e di quelli trimestrali relativi al 3° trimestre

Mod. 730: Presentazione da parte del contribuente al C.A.F. o professionista del mod. 730 integrativo

Scadenze di domenica 30 ottobre prorogate a lunedì 31 ottobre

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/10/2016 per chi non ha optato per la cedolare secca

Comunicazione beni e finanziamenti soci/familiari: Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi nel 2015 in godimento a soci e familiari e dei dati relativi a finanziamenti e apporti effettuati nel 2015 a favore dell'impresa

Lunedì 31 ottobre

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del terzo trimestre 2016.

Tosap: versamento della 4ª rata da parte di chi occupa spazi pubblici e ha scelto il pagamento rateale

Unico 2016: versamento rata importi risultanti da Unico da parte dei non titolari di partita iva

Iva- rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito iva maturato nel 3° trimestre da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 3° trimestre

Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati a settembre

Fissati i tassi per gli interessi legali di mora del 2° semestre 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale 178 del 1° agosto 2016 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato individuato il tasso di riferimento (0%) che maggiorato di otto punti percentuali consente di individuare il tasso di interesse per gli interessi legali di mora da applicare nel 2° semestre 2016, salvo diverso accordo tra operatori economici, per i ritardati pagamenti relativi ai contratti tra operatori commerciali (imprese o professionisti) o tra operatori commerciali e pubblica amministrazione stipulati dal 1°/1/2013.

Di conseguenza il tasso di interessi legali di mora per il periodo 1/7/2016-31/12/2016 è stabilito nella misura **dell'8,00% (0% più maggiorazione dell'8%)**.

I tassi degli interessi legali di mora relativi ai semestri più recenti sono riportati nella tabella nella pagina a fianco.

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi di mora è prevista dal D.Lgs. n.231/2002 ed è finalizzata a garantire tem-

pi certi e brevi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali relative a beni o servizi tra gli operatori commerciali (imprese e professionisti) e tra operatori commerciali e pubblica amministrazione (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni e consorzi costituiti tra tali soggetti).

La disciplina in esame non si applica invece per le operazioni con i privati, in presenza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito, per il risarcimento danni compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Decorrenza degli interessi moratori

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n.231/2002 prevede l'automatica decorrenza degli interessi legali di mora (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine che quando non è



Periodo	Interessi legali di mora	Interessi di mora prodotti agricoli o alimentari	Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del comunicato
01/01/2013 - 30/06/2013	8,75	10,75	G.U. n. 14 del 17.01.2013
01/07/2013 - 31/12/2013	8,50	10,50	G.U. n.166 del 17.07.2013
01/01/2014 - 30/06/2014	8,25	10,25	G.U. n. 51 del 03.03.2014
01/07/2014 - 31/12/2014	8,15	10,15	G.U. n.167 del 21.07.2014
01/01/2015 - 30/06/2015	8,05	10,05	G.U. n. 12 del 16.01.2015
01/07/2015 - 31/12/2015	8,05	10,05	G.U. n.168 del 22.07.2015
01/01/2016 - 30/06/2016	8,05	10,05	G.U. n. 19 del 25.01.2016
01/07/2016 - 31/12/2016	8,00	10,00	G.U. n.178 del 01.08.2016

stabilito nel contratto, corrisponde ad uno dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento equivalente o quando la fattura o la richiesta di pagamento equivalente è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione del servizio;
- 30 giorni dall'accettazione / verifica (prevista dalla legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizi ricevuti al contratto in caso di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente in epoca anteriore a tale data (la procedura di verifica della conformità non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi a meno che la maggiore durata sia concordata dalle parti in forma scritta, prevista nella documentazione di gara e non sia gravemente iniqua).

Il creditore comunque non ha l'obbligo di esigere il pagamento degli interessi di mora che gli spettano a cui può quindi rinunciare.

Il termine di 30 giorni è raddoppiato se il debitore è un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri ai sensi del D.Lgs. n. 333/2003 o un ente pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria. Le parti possono definire, con un'apposita clausola pattuita in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti, ma nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione il termine non può comunque superare 60 giorni. Nelle transazioni in cui non è parte la pubblica amministrazione la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni è consentita ma il termine non deve comunque essere gravemente iniquo per il creditore.

È possibile definire una rateazione del pagamento e in tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente alle rate scadute.

Misura degli interessi moratori

Gli interessi moratori sono individuati:

- negli **interessi legali di mora** ossia interessi semplici di mora su base giornaliera in misura pari al **tasso di riferimento** (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali e comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di ciascun semestre solare) **maggiorato di 8** punti percentuali;

- oppure negli interessi di mora concordati tra gli operatori economici.

Per le transazioni relative a **prodotti agricoli e agroalimentari** si applica invece l'art.62 del DI 1/2012 che prevede un saggio inderogabile di interessi di mora pari a quello previsto per le altre transazioni commerciali maggiorato di 2 punti percentuali (e quindi un saggio di interessi di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 10 punti percentuali) e l'inderogabilità del termine di pagamento oltre il quale scattano gli interessi di mora (30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni deteriorabili e 60 giorni per i beni non deteriorabili).

Nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione si applicano sempre e comunque gli interessi legali di mora dato che la possibilità di concordare interessi ad un tasso diverso è prevista solo nei rapporti tra operatori economici (imprese o professionisti).

Il debitore in ritardo nei pagamenti, se non riesce a dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile, oltre al pagamento degli interessi moratori, è tenuto a rimborsare al creditore le spese di recupero crediti e un **importo di 40 euro a titolo di risarcimento** danni, salvo prova del maggior danno.

Accordi tra le parti

Le clausole contrattuali possono comunque essere dichiarate nulle dal giudice se considerate gravemente inique per il creditore, tenuto anche conto della corretta prassi commerciale, quando stabiliscono tempi di pagamento troppo lunghi, escludono l'applicazione degli interessi di mora, escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti, o nelle transazioni commerciali in cui è parte la pubblica amministrazione, predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Aspetti fiscali

In base al comma 7 dell'art.109 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette) gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di cassa, ossia quelli attivi vanno tassati nell'esercizio in cui sono percepiti, quelli passivi vanno dedotti nell'esercizio in cui sono pagati.

Ai sensi dell'art.15 comma 1 n.1 del DPR n.633 del 26 ottobre 1972 (decreto IVA) gli interessi di mora sono esclusi da iva e per tale ragione sulla ricevuta (non fiscale) rilasciata al cliente al momento del loro incasso dovrà essere applicata la marca da bollo di euro 2,00 se l'importo incassato supera 77,47 euro.



Trasmissione telematica corrispettivi dei distributori automatici

Con Provvedimento 102807 del 30/6/2016 dell'Agazia delle Entrate, in attuazione del D.Lgs. 127/2015, sono stati individuati i dati richiesti e i termini di memorizzazione e trasmissione, relativamente all'obbligo, in vigore dall'1/1/2017, di trasmissione telematica all'Agazia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che erogano beni / servizi tramite distributori automatici. A tal fine sul sito dell'Agazia delle Entrate è messa a disposizione un'area dedicata agli operatori del settore,

in cui trovare i servizi per censire online i distributori e ottenere certificati per sigillare elettronicamente il file xlm con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati nella fase di erogazione dei prodotti.

Tali dati dovranno essere trasmessi mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Terminato il censimento, l'Agazia delle Entrate fornirà online un Qrcode da applicare su ogni apparecchio.



Prezzario regionale Lavori Pubblici edizione 2016

La Giunta Regionale ha approvato con apposita delibera n. 1327/16 l'edizione 2016 del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici in attuazione della L.R. 14/2002 art. 40.

La Confartigianato FVG ha partecipato, quale componente del Tavolo tecnico, alla attività di verifica ed aggiornamento del prezzario stesso.

Rispetto alla precedente edizione, sono state aggiornate le descrizioni tecniche e le caratteristiche dei prodotti e lavorazioni afferenti in particolare alle categorie delle opere edili ed impiantistiche, per allineare il Prezzario regionale all'evoluzione tecnica e normativa di settore. Anche l'edizione del

2016 è stata integrata dall'indicizzazione della percentuale dell'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

La Giunta regionale ha inoltre preso atto della necessità di favorire l'adozione del Prezzario regionale da parte delle stazioni appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica di un superamento della molteplicità di listini in uso. Gli interessati potranno scaricare il Prezzario regionale sul sito della Regione FVG.

Gli uffici provinciali di Confartigianato sono a disposizione per ogni ulteriore necessità.

CCNL edilizia e appalti pubblici: il Ministero fa il punto

Nei cantieri pubblici si applica il contratto dell'edilizia. Lo chiarisce la circolare n. 14775 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si richiama l'attenzione degli organi di vigilanza circa la verifica del rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, anche in relazione al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici. Una precisazione necessaria alla luce della tendenza ad utilizzare nei cantieri altre tipologie di contratto, determinando un'illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento che devono invece caratterizzare le singole fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Nella circolare il Ministero riprende l'art. 30, comma 4 del





nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), che ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione del "contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui eseguono le prestazioni. In particolare si prevede che "al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività og-

getto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Il mancato rispetto dei contratti, sottolinea il Ministero, comporta l'impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo, compreso l'esonero già previsto dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. Il calcolo della contribuzione obbligatoria va effettuato applicando, qualora superiore, l'importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l'impresa.

Codice Appalti, pubblicate le prime linee guida dell'ANAC

Approvate dal Consiglio dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le prime cinque proposte di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs n. 50/2016), precedentemente sottoposte a consultazione pubblica sul proprio sito web. Le linee guida pubblicate sono le seguenti:

1. Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
2. Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
3. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);

4. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);
5. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

Con riferimento ai documenti relativi ai punti 1 e 2, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 giugno 2016, ha approvato le proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine dell'adozione del decreto ministeriale di competenza.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti 3, 4 e 5, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

Compensazione crediti-debiti PA: le indicazioni per il 2016

Le imprese che hanno effettuato lavori per la Pubblica Amministrazione anche quest'anno potranno compensare i crediti vantati con debiti oggetto di cartelle di pagamento. È quanto stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio scorso. In particolare, saranno compensabili le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015, in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per appalti, somministrazione, forniture, e servizi.

In merito alle modalità, restano valide quelle degli anni passati: il credito deve essere certificato mediante l'apposita piattaforma elettronica del Ministero dell'Economia e l'importo del debito deve essere minore o uguale al credito vantato. Una volta acquisita la certificazione, il creditore la presenta all'agente della riscossione competente o in forma

cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma. Questi ne verifica la conformità per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell'attestazione di pagamento limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato.

Secondo una recente analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato, i debiti commerciali complessivi delle Amministrazioni pubbliche sono pari al 4,0% del PIL, valutabili in 65,4 miliardi di euro e, al contempo, persiste una situazione di criticità nel ritardo dei pagamenti della PA, fenomeno che interessa 647 mila imprese fornitrici, pari al 15,1% delle imprese attive. Le ultime valutazioni della Banca d'Italia indicano tempi medi di pagamento di 115 giorni, in riduzione rispetto ai 120 del 2014. Nel confronto internazionale effettuato su 25 paesi dell'Unione Europea i pagamenti della P.A. in Italia avvengono mediamente in 80 giorni in più della media UE.



Documento di gara unico europeo: disponibili linee guida e formulario

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n.174 del 22 luglio 2016) le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si tratta di un modello, standardizzato a livello europeo, con cui l'operatore economico fornirà alla Stazione Appaltante una sorta di autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando e sull'assenza di cause di esclusione previste dall'articolo 80 del nuovo Codice dei Contratti.

È destinato in pratica a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione a ogni singola procedura a evidenza pubblica. La finalità del DGUE è infatti di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo sulle piccole e medie imprese, eliminando la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di selezione e di esclusione.

Il DGUE, introdotto dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari) e adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7, in Italia è stato recepito dall'articolo 85 del nuovo Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, che stabilisce, al momento della presentazione delle do-

mande di partecipazione o delle offerte, che le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettino il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato. Il Ministero mediante le Linee guida ha inteso fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Come illustrato dalle linee guida, il Documento sarà utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Fanno eccezione le procedure di affidamento diretto di contratti d'importo inferiore a 40.000 euro per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Fino al 18 aprile 2018, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico. A decorrere da tale data, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Pratiche edilizie più semplici con la "Scia 2"

Approvato in Consiglio dei ministri, in esame preliminare, il nuovo testo del decreto legislativo "Scia 2", attuativo della legge 124/201 che individua quali interventi possono essere realizzati con mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessario il titolo espresso. La bozza, che apporta modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (dpr 380/2001), si abbina al decreto sulla Scia Unificata, approvato in via definitiva durante lo stesso Consiglio dei Ministri che prevede dal 2017 un unico modulo valido in tutto il paese che potrà essere presentato presso lo Sportello unico per l'edilizia o anche in via telematica.

Nell'elenco delle attività delle opere libere e dunque non assoggettate al rilascio di un titolo edilizio, il decreto include:

- opere dirette a soddisfare per esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
- pavimentazione e finitura degli spazi esterni anche per aree di sosta;
- realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- rampe per la rimozione di barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l'autorizzazione come per l'installazione di ascensori);
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;

- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Sono realizzabili invece mediante Scia interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici; il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici; ristrutturazioni edilizie che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d'uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. Al posto della Dia alternativa al permesso di costruire, si utilizzerà la SCIA alternativa al permesso di costruire in caso di: interventi di ristrutturazione edilizia "pesante"; nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche disciplinate da piani attuativi; nuove costruzioni che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Si potrà usare la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico) per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire, quali ad esempio modifiche interne o la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa. Infine, la segnalazione certificata di agibilità sostituirà il certificato di agibilità da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori; attesterà la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell'opera al progetto.



Scadenze normative del mese di ottobre 2016

10 ottobre	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad luglio, agosto e settembre 2016 (Fonti: circolare INPS n. 16/2016)
31 dicembre	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile, dal 1° settembre possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2016 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens (Fonti: messaggio INPS n. 3358 del 10.08.2016)

SCADENZE CONTRATTUALI

Le scadenze contrattuali del mese interessano il CCNL Area Chimica-Ceramica

Area Chimica - Ceramica

Accordo di rinnovo 10.06.2015

Seconda tranche una tantum

Settori: **Chimica gomma plastica vetro**

Ai soli lavoratori in forza in data 10 giugno 2015 viene erogata con la retribuzione di ottobre 2016 la seconda e ultima tranche dell'importo "una tantum" a copertura del periodo 01/01/2013-30/06/2015 nella misura pari a € 70,00 (€ 49,00 agli apprendisti).

L'importo una tantum deve essere riproporzionato in quote mensili, o frazioni di queste, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato; viene ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro; è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Area Chimica - Ceramica

Accordo di rinnovo 10.06.2015

Seconda tranche una tantum

Settori: **Ceramica terracotta gres e decorazioni di piastrelle**

Ai soli lavoratori in forza in data 10 giugno 2015 viene erogata con la retribuzione di ottobre 2016 la seconda e ultima tranche dell'importo "una tantum" a copertura del periodo 01/01/2013-30/06/2015 nella misura pari a € 60,00 (€ 42,00 agli apprendisti).

L'importo una tantum deve essere riproporzionato in quote mensili, o frazioni di queste, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato; viene ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro; è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Scadenze contrattuali settembre 2016 - refuso

A causa di un refuso di stampa, sul nr. 7/2016 di Informimpresa sono state pubblicate le tabelle relative alla terza tranche dell'aumento retributivo relativo al CCNL Piccola Media Industria del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero anziché relative alla quinta tranche. Si riportano di seguito le nuove tabelle.

CCNL Piccola Media Industria del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero

Accordo di rinnovo 25.07.2014

Quinta tranche aumento retributivo

Settore Tessile abbigliamento moda		Settore Calzature		Settore Pelli e cuoio		Settore Occhiali		Settore Giocattoli		Settore Penne, spazzole e pennelli	
Livello	Aumento	Livello	Aumento	Livello	Aumento	Livello	Aumento	Livello	Aumento	Livello	Aumento
8	72,46	8	72,41	6	70,01	6	72,83	7	70,08	8	73,87
7	66,85	7	66,87	5	64,09	5	67,57	6	66,17	7	68,72
6	64,13	6	64,03	4 S	59,88	4 S	61,20	5	63,16	6	65,17
5	60,32	5	60,33	4	57,42	4	57,78	4 S	59,24	5	61,46
4	58,09	4	58,14	3	55,00	3	55,00	4	57,46	4	58,27
3 bis	56,54	3 bis	56,54	2	51,41	2	50,66	3	55,00	3	55,00
3	55,00	3	55,00	1	31,35	1	30,94	2	50,66	2	50,40
2 bis	52,74	2 bis	52,74					1	30,45	1	31,15
2	51,34	2	51,34								
1	31,83	1	31,66								



Novità per gli accordi di mancanza di lavoro con FSBA

Operativo il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro per l'avvio dell'attività del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e pertanto a far data dal 19 luglio 2016 le imprese ed i lavoratori del comparto artigiano potranno accedere, previo accordo sindacale, alle prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro previste dal Regolamento del Fondo. **Il Fondo FSBA consentirà di sopperire al venir meno della cassa integrazione in deroga** che in questi anni ha dato risposte importanti alle imprese artigiane colpite dalla crisi e che è stata rifinanziata un'ultima volta nel 2016 per un massimo di 3 mesi.

Le prestazioni rese dal Fondo

Il Fondo garantisce a tutti i lavoratori **dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL UIL a prescindere dal numero dei lavoratori in forza**, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto:

- **13 settimane di assegno ordinario**, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Le *causali per il riconoscimento dell'assegno ordinario* a fronte di sospensioni dal lavoro a zero ore o prestazioni ad orario ridotto sono:

- situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.

L'*ammontare dell'assegno ordinario* sarà pari all'**80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore

non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale entro il limite dell'importo massimo mensile di euro 971,71 (da riportare su base oraria) e successivi adeguamenti INPS.

- 26 settimane di assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

La *causale per il riconoscimento dell'assegno di solidarietà* è la riduzione dell'orario di lavoro finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'ammontare dell'assegno sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti INPS. La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stato stipulato.

A prescindere che si tratti di assegno ordinario o di solidarietà:

- i periodi devono intendersi conteggiati secondo lo schema del *biennio mobile in capo all'azienda* e va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione;
- ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione

Le *sudette prestazioni non possono cumularsi tra loro e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.*

L'ASSEGNO ORDINARIO

durata	la durata è calcolata nel biennio mobile in capo all'azienda, tale biennio va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione	13 settimane (contatore aziendale)	65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (la riduzione giornaliera dell'orario viene conteggiata come "giornata intera")
		13 settimane (contatore aziendale)	78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni (la riduzione giornaliera dell'orario viene conteggiata come "giornata intera")
tipologia sospensiva	- zero ore - riduzione di orario		



tipologia di evento	- eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ivi comprese le situazioni climatiche - situazioni temporanee di mercato
calcolo e misura dell'assegno	80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale entro il limite dell'importo massimo mensile di euro 971,71 (da riportare su base oraria) e successivi adeguamenti INPS.
cumulo	la prestazione non è cumulabile con l'assegno di solidarietà e nel biennio mobile sono alternative fra loro

L'ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

durata	la durata è calcolata nel biennio mobile in capo all'azienda, tale biennio va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione	26 settimane (contatore aziendale)	130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni
		26 settimane (contatore aziendale)	156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni
tipologia sospensiva	riduzione dell'orario di lavoro		
tipologia di evento	evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.		
limite	La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stato stipulato		
calcolo e misura dell'assegno	80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti INPS		
cumulo	la prestazione non è cumulabile con l'assegno ordinario e nel biennio mobile sono alternative fra loro		

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a EBNA-FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (i 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario)
3. sottoscrizione del verbale di Accordo sindacale

Richiesta Accordo sindacale

Per accedere alle prestazioni erogabili (assegno ordinario/solidarietà) l'impresa dovrà fare richiesta di Accordo sindacale alla competente sede di Bacino Territoriale Ebiart. Successivamente il Bacino Territoriale Ebiart provvederà alla convocazione delle parti (impresa e lavoratori) per la sottoscrizione del relativo verbale di Accordo sindacale.

La documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni e come presentare la domanda

Le imprese presentano, previo Accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro tramite piattaforma informatica mediante il link <https://area-riservata.fondofsba.it/FSBAWeb>, attivabile dai siti EBNA, FSBA ed EBIART che consente di accedere al sistema informatico per la registrazione dell'utenza e la presentazione delle domande.

La domanda di prestazione va presentata da parte dell'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica. In caso di domanda presentata oltre il 20° giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla documentazione dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente atte-



PROCEDURA FSBA

accreditamento utente (user e password)	accesso telematico tramite <i>piattaforma informatica</i>
accesso piattaforma telematica	https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb il link di cui sopra è accessibile tramite: - www.ebiart.it - www.fondofsba.it - www.ebna.it
documentazione necessaria per ottenere le prestazioni	inviare tramite piattaforma telematica: - Accordo sindacale - copia del LUL del mese antecedente la richiesta di sospensione
termine per la presentare la domanda di prestazione	20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione/riduzione tramite piattaforma telematica
invio tardivo	se l'invio avviene oltre il 20° giorno la decorrenza della prestazione sarà dal giorno effettivo della domanda
rendicontazione	mensile alla fine di ogni periodo paga tramite piattaforma telematica entro e non oltre il 20 del mese successivo indicando ire/giornate non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione
link per scaricare la Guida di utilizzo	http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf
help desk	(+39)0694802615

stante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda. L'azienda è tenuta ad inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Modalità di erogazione del contributo

L'Ente Bilaterale Regionale Ebiart erogherà la prestazione al lavoratore per il tramite dell'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto ai fini dell'assoggettamento fiscale.

Contribuzione correlata

Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA. Il datore di lavoro effettuerà domanda di rimborso dei contributi versati che sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale, corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7 co 3 del D.lgs. n. 148/2015

Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa

Nel caso di trasferimento o trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, fermo restando il criterio dell'anzianità del lavoratore, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa. Nel caso di mutamento di natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario

Prima di accedere alle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà in via preventiva aver utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ROL, flessibilità, banca ore), ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.

Ripresa dell'attività produttiva al termine della fermata

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate al lavoratore.

(Fonti: art. 27 del D.Lgs. 148/2015 regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA del 07.07.20016)



Disciplina dei trattamenti di CIGO, l'INPS fornisce importanti precisazioni

Con la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 l'Inps analizza in modo organico il procedimento di concessione della CIGO fornendo precisazioni in merito all'attività istruttoria delle domande.

Il nuovo procedimento di concessione della CIGO è riassunto nei seguenti punti:

- competenza esclusiva delle sedi Inps riguardo la concessione della prestazione essendo venute meno le Commissioni provinciali CIGO;
- individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di invio di una relazione tecnica dettagliata che contenga gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all'Inps di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

In particolare, l'INPS chiarisce:

- il procedimento di concessione
- i requisiti generali, in particolare relativamente alla transitorietà dell'evento, la ripresa dell'attività lavorativa, la non imputabilità della causale
- la sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto
- le modalità di erogazione della prestazione per quanto concerne i pagamenti a conguaglio e i pagamenti diretti
- analizza le diverse fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale
- chiarisce gli obblighi di informazione e consultazione sindacale
- prevede i casi di esonero del contributo addizionale
- analizza le situazioni di cumulo tra C.i.g.o. e C.i.g.s. e tra C.i.g.o. e contratti di solidarietà
- fornisce precisazioni concernenti l'attività istruttoria delle domande di C.i.g.o., la verifica del 1/3 delle ore lavorabili e il calcolo dell'anzianità di effettivo, nonché la cumulabilità tra ferie e C.i.g.o.

Nel rimandare all'approfondimento dell'argomento scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it, si riportano i chiarimenti più rilevanti.

L'Istituto ricorda che a far data dal **6 settembre 2016** la gestione delle prestazioni di integrazione salariale sarà gestito unicamente con il sistema del **ticket** (già lo è dal 23 maggio per tutte le domande di CIGO industria presentate mediante acquisizione on line).

L'Istituto coglie l'occasione per sottolineare l'elemento **obbligatorio** della **relazione tecnica** ai fini dell'istruttoria della domanda, che deve contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità operativa interessata e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, la ripresa dell'attività in quanto la CIGO è un istituto cui è possibile ricorrere solo in caso di crisi di **breve durata** e di **natura transitoria**.

Transitorietà

L'Inps valuta il requisito della **transitorietà** sotto il duplice aspetto della temporaneità dell'evento stesso e della **fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva**, tenendo conto in fase istruttoria della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore interessato nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti. Particolare accento è dato dalla circolare in esame al concetto di **ciclicità delle sospensioni**. L'Inps precisa infatti che non può essere considerata transitoria una causale che si ripropone nel tempo con consistente entità.

Non imputabilità

Il requisito della non imputabilità all'imprenditore o ai suoi dipendenti della causale che determina il ricorso alla CIGO consiste, non solo nella involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella **non riferibilità della sospensione/riduzione dell'attività all'organizzazione o programmazione aziendale**. Quest'ultimo elemento di valutazione porta l'Istituto ad escludere l'intervento di CIGO per le cicliche contrazioni dell'orario di lavoro, indipendentemente dal carattere stagionale che coinvolge l'attività imprenditoriale.

Le causali di intervento

L'Inps si sofferma sulle causali per le quali è consentito l'intervento delle integrazioni salariali ordinarie:

- mancanza lavoro/commesse, caratterizzate dalla contrazione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse (indici di accoglimento della domanda sono: significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato o del risultato operativo o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni);
- crisi di mercato, caratterizzata da una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda (indici di accoglimento della domanda sono: significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato o del risultato operativo o del risultato di impresa o dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni);
- fine cantiere o fine lavoro, riguarda brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro che non deve essere superiore a tre mesi (nella relazione tecnica deve essere indicata la prevista durata dei lavori e possibilmente allegata copia del contratto con il committente);



- **fine fase lavorativa**, è caratterizzata dalla sospensione dell'attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono adde- detti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpie- go e pertanto non può riguardare l'intera maestranza occupata (nella relazione tecnica deve essere indicata la prevista fine degli stessi e possibilmente allegato il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase la- vorativa);
- **perizia di variante e suppletiva**, si riferisce alle sospen- sioni dell'attività lavorativa dovute a situazioni di accer- tata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente, non sono quindi integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi so- praggiunte in corso d'opera es: ampliamento dei lavori per l'utilizzo dei ribassi d'asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.;
- **mancanza di materie prime/componenti**, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all'azienda, di materie prime o di com- ponenti necessari alla produzione (nella relazione tecnica dovrà essere dettagliatamente indicata l'attività azien- dale di stoccaggio seguite e la data dell'ordine delle mate- rie prime o delle componenti. La dimostrazione dell'e- vento integrabile può essere dimostrata evidenziando le ricerche di mercato che sono state fatte tramite e-mail, contatti epistolari ecc. rimaste senza esito);
- **evento meteo**, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa determinate in linea di massima da: **1) intem-**

perie: precipitazioni (pioggia/neve) attestate tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, com- prensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri; livelli minimi di pioggia/neve, co- munque non inferiori ai mm. 1,5 in caso di interruzione di attività per lavori di escavazione, fondazioni, movi- mento terra, lavori stradali, arginamento fiumi; livelli non inferiori a mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazioni; **2) oscurità, nebbia e foschia:** di norma l'oscurità non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno. La nebbia e la foschia sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di parti- colare intensità ed eccezionalità in relazione alle speci- fiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio, lavori di manutenzione e segnaletica orizzon- tale stradale); **3) vento:** il vento può dar luogo a inter- vento integrativo qualora la sua intensità, in rapporto al tipo di lavoro svolto ed all'ubicazione dell'unità produt- tiva, sia particolarmente incidente sulla prosecuzione dell'attività. Di norma viene presa in considerazione la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h); **4) temperature elevate:** le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. all'interven-

IN UN MONDO CHE CAMBIA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



to, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

L'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.

- sciopero di un reparto o di altra azienda, si riferisce alle domande caratterizzate da sospensione dell'attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la cassa integrazione (nella relazione tecnica deve essere provato che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO e che dallo stesso è derivata la mancata evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima. In caso di picchettaggio dovrà essere allegata la dichiarazione di pubblica autorità attestante l'impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda);
- incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità, si tratta di una serie di cause palesemente non imputabili all'azienda e/o lavoratori (nella relazione tecnica oltre alla descrizione dell'evento dovranno essere allegati i verbali ed attestazioni delle autorità competenti quali VV.FF, Enti erogatori, ordinanze della pubblica autorità ecc.);
- guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; si riferisce alla sospensione dell'attività dovuta al guasto di macchinari o per effetto della revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione (dalla relazione tecnica deve risultare la non imputabilità degli eventi all'azienda e/o ai lavoratori e deve essere quindi documentata la puntuale effettuazione della manutenzione secondo la normativa vigente;

Non possono essere accolte le richieste di CIGO per le seguenti fattispecie: mancanza di fondi; chiusura per ferie; preparazione campionario; infortunio o morte del titolare; sosta stagionale, inventario; mancanza di fondi impresa committente.

Informazione e consultazione sindacale

L'Inps conferma la sussistenza dell'obbligo di informazione alle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l'ulteriore obbligo di trattativa (che può anche concludersi con un mancato accordo), anche per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. Il mancato espletamento della procedura di informazione e consulta-

zione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta da parte dell'Istituto.

Requisito dell'anzianità lavorativa

Il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell'istanza di integrazione salariale ordinaria è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori (non più nel solo settore industriale).

Nel computo delle 90 giornate rientra sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale cadente di domenica o altro giorno infrasettimanale.

Nel caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è calcolata unitariamente, tenendo conto anche del periodo anteriore la variazione (indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore).

Verifica del limite di 1/3 delle ore lavorabili

L'Istituto precisa che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tale fine dette autocertificazioni devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.

Unità produttiva

L'Istituto riepiloga gli indicatori che ogni unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende ricordando che: con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità. L'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Nel caso di cantieri edili e affini (compresa l'impiantistica industriale) qualora le relative attività produttive derivino da un contratto di appalto verbale l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale. **Ai fini della qualificazione come unità produttiva dei cantieri edili e affini** l'Inps fissa il limite minimo di durata in un mese, anziché i sei mesi precedentemente richiesti, accogliendo così le richieste di Confartigianato-Imprese espresse fin dagli esordi della nuova disciplina.

(Fonti: circolare INPS nr. 139 del 1 agosto 2016)



Impianti di videosorveglianza/GPS solo con accordo sindacale o autorizzazione DTL

Il Ministero del Lavoro con nota 1° giugno 2016 fornisce chiarimenti circa gli accertamenti ispettivi ed le sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro. La materia degli impianti audiovisivi è disciplinata dall'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), riformato dal D.lgs. n. 151/2015 di applicazione del Jobs Act, il quale ora prevede che per gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Gli impianti possono essere installati previo accordo sindacale con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o rappresentanze sindacali aziendali (RSA). In mancanza di accordo sindacale gli impianti e gli strumenti possono essere installati **previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL)** o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli obblighi in materia di videosorveglianza sono **estesi anche in caso di installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali.**

La nota del Ministero specifica che:

- l'installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente all'accordo sindacale

o, in mancanza di esso, all'autorizzazione rilasciata da parte della DTL competente;

- non rileva il fatto che le apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente;
- non rileva se le telecamere sono "finte" o montate a scopo dissuasivo, pertanto è sanzionabile la mera installazione non autorizzata dell'impianto prescindendo dal suo utilizzo.

La violazione in materia di videosorveglianza è punita con l'ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La modulistica in caso di richiesta di autorizzazione da parte della DTL è scaricabile dal sito ministeriale; al modello andranno allegati, oltre 2 marche da bollo, la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto e la relazione tecnico-descrittiva sulla gestione ed utilizzo dell'impianto di videosorveglianza; **prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza** il datore di lavoro dovrà informare tutto il personale dipendente nelle forme previste dal D.lgs. n. 196/2003 (consegnare nota informativa); **dopo l'installazione** saranno affissi cartelli informativi (per i dipendenti e clienti) esposti sia all'interno che all'esterno dei locali soggetti a videosorveglianza.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: Ministero del Lavoro nota n. 11241 del 1° giugno 2016)

Incentivo per l'assunzione di giovani iscritti alla banca dati "Giovani genitori"

L'Inps ha reso noto che è stata riaperta la procedura per l'iscrizione alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" già prevista da un Decreto Ministeriale del 2010. Per le imprese che assumono giovani genitori iscritti alla specifica banca dati è prevista l'erogazione di un incentivo economico pari ad euro 5.000 euro.

Chi sono i giovani genitori?

Per giovani genitori si intendono i soggetti che hanno i seguenti requisiti:

1. età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età)
2. essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori
3. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordi-

nata e continuativa

4. essere iscritti alla banca dati (il lavoratore può iscriversi alla banca dati tramite il sito internet www.inps.it o collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.gov.it).

Quale incentivo spetta all'impresa per l'assunzione?

L'incentivo di 5.000 € è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative (per l'assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale) ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. L'incentivo spetta per l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circolare Inps n. 115/2011, messaggio INPS n. 7376/2015 e n. 20065/2011, Decreto del Ministro della Gioventù del 19/11/2010)



Tirocini PIPOL Garanzia Giovani: aumento dell'indennità di tirocinio a carico ditta

Con decorrenza **11 giugno 2016** sono state previste alcune modifiche al Progetto PIPOL - Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro.

Una delle maggiori novità riguarda l'indennità di tirocinio: per i tirocini presentati dall'11 giugno 2016 il finanziamento a carico di PIPOL è stato ridotto dal 70% al 60% dell'indennità di tirocinio, mentre per l'azienda ospitante l'aliquota è aumentata dal 30% al 40%. Pertanto, se il tirocinio prevede

una indennità mensile di 500€ per un impegno lavorativo pari a 40 ore settimanali:

- l'indennità a carico di PIPOL è pari a 300€

- l'indennità a carico del soggetto ospitante è pari a 200€.

(Fonti: decreto n. 3781 del 23 maggio 2016 "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale")

Detassazione dei premi previsti con accordo di secondo livello

Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti giuslavoristici, fornisce una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della detassazione dei premi di risultato e alla necessità di comprovare la maggior produttività aziendale. Nella stessa circolare sono inoltre contenute importanti precisazioni in merito all'estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa e alla possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati che configurano il cosiddetto "welfare aziendale".

Nel rimandare all'approfondimento dell'argomento scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it, si riportano i chiarimenti più rilevanti.

I premi di risultato e la contrattazione collettiva

In primo luogo viene chiarito che le somme erogate ed i valori attribuiti ai dipendenti **devono essere previsti da contratti aziendali o territoriali**.

Le nuove regole introdotte portano a varie conseguenze:

- **impediscono di detassare** le voci meramente retributive, quali ad esempio **superminimi e straordinari**, in quanto sono stabiliti rigidi criteri di produttività;
- l'espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali **esclude dall'agevolazione** gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di **accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore** di lavoro
- impongono un approccio più selettivo nell'**individuazione delle voci rientranti nel beneficio**, in quanto queste devono essere corrisposte per premiare un risultato collegato a una o più delle aree indicate in maniera puntuale: "qualità", "redditività", "produttività", "efficienza", ed "innovazione".

L'incremento conseguito in una delle aree non può essere oggetto di una valutazione generica del datore di lavoro, ma **va misurato** sulla base di parametri oggettivi (di tipo numerico o di altra natura) predeterminati dall'accordo sindacale siglato a livello aziendale o territoriale. I parametri, che il documento di prassi definisce «criteri di misurazione



degli indici incrementali» sono definiti dalle parti sociali (la sezione 6 dell'allegato del decreto attuativo elenca alcuni degli indici che potrebbero essere utilizzati). Tra **questi indicatori a misurare gli incrementi di redditività e produttività aziendale** (rapporto tra volume della produzione, fatturato o margine operativo lordo e numero dei dipendenti, riduzione dei consumi energetici, riduzione dei tempi di commessa, riduzione del numero di infortuni) mentre altri indicatori misurano soprattutto la **qualità dell'attività aziendale** (indici di soddisfazione del cliente); ulteriori criteri sono volti alla misurazione dell'**efficienza dell'impresa** (diminuzione del numero di lavorazioni e rilavorazioni, degli scarti, percentuali di rispetto dei tempi di consegna, rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori, rapporto tra costi effettivi e previsti, riduzione dell'assenteismo, modifiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro e ricorso al lavoro agile) infine altri paiono più strettamente connessi all'**innovazione** (numero di brevetti depositati, tempo di sviluppo dei nuovi prodotti).

I parametri adottati devono essere misurati entro un periodo, deciso dall'accordo sindacale, che deve essere congruo rispetto agli obiettivi.

Misura del beneficio "Tipologie" erogazioni e calcolo imposta sostitutiva

I premi di risultato sono assoggettati ad una **tassazione**



sotto forma di imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali, **nella misura del 10%**. La somma del premio è agevolata fino **ad euro 2.000,00**, elevato a 2.500,00 se i dipendenti vengono coinvolti, al pari dei responsabili aziendali, nella organizzazione del lavoro. Lo scopo dell'ulteriore agevolazione è, infatti, favorire il miglioramento delle prestazioni produttive e la qualità del prodotto, anche attraverso l'impegno e gli input dei dipendenti.

Una novità introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**, ovvero gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile.

Non si tratta quindi dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione prevista dal libro V del codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.

Aspetti soggettivi ed oggettivi

Il premio di risultato può essere detassato se viene corrisposto a titolari di reddito di lavoro dipendente che non abbiano percepito un reddito superiore ad euro 50.000,00, nell'anno precedente l'erogazione del premio. Ai fini della verifica del tetto reddituale di euro 50.000,00 sono rilevanti le somme di cui all'art. 49 TUIR:

- redditi di lavoro dipendente, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
- pensioni di ogni genere e le eventuali somme di denaro per crediti di lavoro.

Il dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:

- nel corso dell'anno precedente l'erogazione delle somme, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta



che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro 50.000,00 di reddito da lavoro dipendente;

- nel corso dell'anno di erogazione ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.000,00 (euro 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro) stabilito dalla norma.

Il lavoratore anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione della imposta sostitutiva, **può sempre rinunciare al regime sostitutivo**, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. Ciò, ad esempio, può verificarsi quando l'imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.

(Fonti: circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016)



Sfalci e potature: non sono rifiuti anche se derivanti da parchi e giardini

Novità importanti per i giardinieri e manutentori del verde: dal 25 agosto 2016, infatti, anche gli sfalci e le potature derivanti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti **qualora** destinati, mediante processi o metodi che non pregiudicano l'ambiente o la salute umana, ad uno dei seguenti utilizzi:

- normali pratiche agricole e zootecniche
- agricoltura e silvicoltura
- produzione di energia da biomassa

L'utilizzo può avvenire anche in luogo diverso da quello di produzione oppure con **cessione a terzi**.

In precedenza potevano essere considerati "non rifiuti" solo sfalci, paglia e potature di natura agricola o forestale e non era espressamente prevista la cessione a terzi.

Al di fuori delle condizioni e delle destinazioni previste, i materiali derivanti dalla manutenzione del verde **devono continuare ad essere gestiti come rifiuti**.



Sicurezza sul lavoro: nuove disposizioni in tema di formazione

Il 19 agosto è stato pubblicato in GU il nuovo *Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*. Il provvedimento ha principalmente modificato la durata e i contenuti dei corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) diverso dal datore di lavoro, ma ha altresì introdotto una serie di disposizioni che interessano trasversalmente tutta la formazione in tema di sicurezza effettuata in azienda. Vediamo le principali novità.

Principali novità per RSPP "non" datori di lavoro

- Sono stati rivisti i contenuti e l'articolazione dei moduli didattici, in particolare del modulo B che prevede ora un percorso comune a tutte le attività (48 ore) e moduli di specializzazione di durata variabile (da 12 a 16 ore) a seconda del comparto
- Sono stati introdotti nuovi requisiti per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning
- Il numero massimo di partecipanti ai corsi è fissato a 35
- Sono state ridefinite le modalità di verifica dell'apprendimento
- L'aggiornamento della formazione può essere coperto fino al 50% del monte-ore mediante la partecipazione a convegni e seminari
- Sono stati introdotti criteri per il mutuo riconoscimento di crediti formativi accumulati nei diversi corsi in materia di sicurezza sul lavoro.

Principali novità per RSPP "datori di lavoro"

- È stata reintrodotta la possibilità, per i datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP (e sono in possesso dei relativi requisiti), di formare i propri lavoratori ai sensi dell'art. 37 del TU anche in mancanza dei requisiti dei formatori previsti dal DM 6 marzo 2013.

Altre novità che interessano la formazione

- Il limite dei 35 partecipanti è stato esteso a tutti i corsi di formazione, salvo che non siano diversamente normati
 - Nelle aziende a rischio basso (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011) può essere erogata con modalità e-learning anche la parte specifica della formazione di base dei lavoratori ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (e non solo quella generale)
 - La formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 dei lavoratori somministrati è a carico del somministratore (che li informa sui rischi legati alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle stesse), salvo che il contratto non preveda il ribaltamento di tale onere sull'utilizzatore
 - L'aggiornamento dei corsi lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP datori di lavoro potrà essere coperto per il 50% del monte-ore con la partecipazione a convegni o seminari
- Seguiranno approfondimento sui prossimi numeri.

Esposizione a campi elettromagnetici: le modifiche al D.Lgs. 81/08

Con il D.Lgs. 159/2016, in vigore dal 2 settembre, sono state modificate ed integrate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relative al rischio di esposizione a campi elettromagnetici (CEM). Di tali integrazioni si dovrà tener conto nella valutazione dei rischi.

Le modifiche interessano gli articoli dal 206 al 212, in particolare.

Nel determinare i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori vengono presi in considerazione gli effetti biofisici diretti ed indiretti provocati dai campi elettromagnetici e non solo, come indicato precedentemente, gli effetti nocivi a breve termine (art. 206).

Viene ampliato e meglio dettagliato lo spettro degli effetti provocati dai CEM sul personale lavoratore, distinguendo tra effetti biofisici diretti e indiretti, e vengono ridefiniti i valori limite di esposizione VLE e di azione VA (art. 207).

La valutazione dei rischi derivanti dai CEM dovrà tener conto delle guide pratiche della Commissione Europea e delle buone prassi emanate da INAIL e Commissione Consultiva Permanente. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sul-

la base di informazioni facilmente accessibili (ad esempio da parte del fabbricante), la valutazione dell'esposizione va effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. La valutazione non è necessaria ove siano utilizzate dai lavoratori attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione Europea (art. 209).

Se i valori limite di esposizione e di azione sono superati, il datore deve elaborare ed applicare uno specifico "programma d'azione", le cui specifiche ricalcano quelle del vecchio testo fatta eccezione per alcune disposizioni relative alla segnaletica e alla formazione.

Devono essere definite misure specifiche per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili (es. portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in stato di gravidanza).

Vengono inoltre definiti i casi in cui è necessario aggiornare la valutazione dei rischi; tra questi la comparsa di sintomi transitori a carico di lavoratori (art. 210)

Infine sono state introdotte disposizioni relative all'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in presenza di rischi derivanti dall'esposizione ai campi magnetici (art. 210-bis).



Pordenone

Ripartire dall'artigianato. Idee e proposte per l'economia del territorio

Il 26 settembre l'Assemblea dei delegati di Confartigianato Pordenone

Come di consueto una riflessione sull'artigianato pordenonese. È la proposta di Confartigianato Pordenone per l'assemblea dei delegati in programma il 26 settembre. L'incontro si aprirà con i saluti delle autorità, quindi la relazione del presidente Silvano Pascolo, la consegna di riconoscimenti alle imprese e in chiusura la presentazione del libro "La freccia nera" di Gigi Di Meo.

«L'artigianato è sempre stato uno dei protagonisti della crescita economica e sociale di questo Paese. È stato fucina di invenzioni, scoperte, creazioni. È sinonimo di eleganza, stile, praticità, utilità, bellezza. È stato generatore di talenti e di ricchezza. È stata una scuola per generazioni e generazioni di persone che qui hanno trovato il luogo, e il modo, di esercitare il proprio saper fare, le proprie conoscenze, la propria passione – ricorda il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo, nel presentare l'Assemblea –. In questi anni di profondi mutamenti l'artigianato, pur innovando, continua ad essere fedele a se stesso e a garantire, a chi lo sceglie, le stesse cose del passato. Anche se, spesso, con più fatica.

I valori di ieri sono gli stessi di oggi. Ma ce li ricordiamo?

Non sempre. Per questo Confartigianato Pordenone sta lavorando ad un progetto che ha, tra i tanti scopi, quello di ricordarli quei valori, ma anche quello di aiutare a scoprirli per chi non li conosce e sta iniziando a progettare il proprio futuro».



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257
- Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloperto) - 040/3735208

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Trieste

Aggiornamento obbligatorio per datori di lavoro che ricoprono l'incarico di Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Si ricorda l'obbligo di aggiornamento per tutti i datori di lavoro che attualmente ricoprono l'incarico di **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** e che, tra il 1996 ed il 2011, hanno frequentato un corso di formazione della **durata di 16 ore** (documentato da idoneo attestato conforme al D.M. 16/01/1997).

La **durata** minima del corso di aggiornamento è di **6, 10 e 14 ore** rispettivamente per attività a **rischio basso, medio e alto**. La definizione della specifica classe di rischio è definita dai codici Ateco 2007 indicati in visura camerale. **ATTENZIONE:** per la formazione RSPP le **imprese edili** devono rivolgersi alla Scuola Edile (riferimento sig.ra Angela Varin telefono 040. 2822432).

Il **termine** entro cui deve essere concluso obbligatoriamente il corso è l'**11 gennaio 2017** (5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).

PASSATO TALE TERMINE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE AGGIORNARE IL CORSO BENSÌ SARÀ NECESSARIO EFFETTUARE IL CORSO BASE COMPLETO (da 16, 32 o 48 ORE).

Confartigianato Trieste organizza tale corso a partire dal mese di **maggio** ed invita gli interessati a contattare tempestivamente la dott.ssa Sara Olivieri (telefono 040.3735258 o email sara.olivieri@artigianits.it) per procedere con le iscrizioni o per eventuali chiarimenti necessari.

Udine

Corso intensivo + esami - patentino F-Gas

Impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perdite, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 43/2012.

ARGOMENTI

Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 43/2012.

DESTINATARI

Titolari e dipendenti che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra :

- 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti F-Gas
- 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra
- 3) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento.

DATA E SEDE

Il corso si svolgerà con questo calendario:

* **Giovedì 20 Ottobre (8:30/17:30) Parte Teorica**

Udine - Ufficio UdineNord di Confartigianato

* **Lunedì 24 Ottobre (8:30/13:00) Parte pratica**

Codroipo - laboratorio dell'IPSIA Ceconi - via Invalidi del Lavoro 1

* **Lunedì 24 Ottobre (dalle 14:00) Esami**

Codroipo - laboratorio dell'IPSIA Ceconi - via Invalidi del Lavoro 1

ADESIONI Entro il 14 Ottobre utilizzando il modulo presente sul sito **www.confartigianatoudine.com** nella sezione servizi>formazione.

Il corso sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti.

QUOTA D'ISCRIZIONE

Il costo per le aziende iscritte a Confartigianato è di € 963,80 (€ 790,00+IVA) a partecipante e comprende:

- * la formazione teorica e pratica
- * il materiale didattico
- * l'esame e l'emissione del Certificato da parte dell'Ente certificatore
- * l'inserimento del certificato nel registro F-Gas da parte dell'Ente certificatore
- * la ripetizione dell'esame in caso di mancato superamento.

Non sono compresi i costi per l'iscrizione della persona al registro F-gas (necessaria per il rilascio del certificato). Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.

PER INFORMAZIONI:

Oliviero Peverè Ufficio Categorie

Tel. 0432 516796

e-mail opevere@uaf.it • skype [uaf.opevere](https://www.skype.com/uaf/opevere)



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio. .

CORSO	OTTOBRE 2016	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Codroipo	Latisana	Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Codroipo	Latisana	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	Latisana		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)			Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)			Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)			Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori		Udine	
AggLAV - Aggiornamento formazione di base dei lavoratori (6 ore)	Tolmezzo San Daniele	Latisana	Latisana
AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio basso - 6 ore)	Latisana Cervignano	Latisana Udine Gemona Gradisca	
AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio alto - 14 ore)	Cividale Latisana Gemona Gradisca	Cividale Udine San Giorgio Cervignano	
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori	Udine		
CGA - Conduttore Gru su Autocarro		Udine	
CGE - Conduttore Gru Edile a Torre	Udine		
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine	
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine	Udine

Come tutelarsi dai crimini informatici che colpiscono le aziende

CATA ARTIGIANATO FVG organizza per tutti gli imprenditori e artigiani ed aspiranti tali che vogliono gestire al meglio l'impresa, l'intervento formativo gratuito in oggetto.

SCOPO

Diffamazione, contraffazione di prodotti, concorrenza sleale, dipendenti infedeli sono tematiche che – pur sempre presenti nel mondo del business – stanno trovando nuove e importanti forme di diffusione e amplificazione tramite Internet. Vecchie e nuove minacce al business – portate online – richiedono nuove modalità di tutela e difesa. Ne parleremo – con pillole di teoria e casi concreti – con avvocati e consulenti di Digital Forensics.

PROGRAMMA DEL MEETING: (2 ore circa)

- Cenni legali su protezione know-how e tutela dell'azienda
- L'attività congiunta del legale e del digital forensics expert a tutela del business

- Case Study 1: alcuni dipendenti si licenziano e fondano un'azienda concorrente che mette rapidamente in ginocchio i precedenti datori di lavoro. Cosa è realmente accaduto?
- Case Study 2: il neo-assunto di una piccola azienda non si rivela un buon acquisto. Come provarlo?
- Case Study 3: si spacciano per agenti di una nota azienda, lasciando una scia di truffe e intaccando una reputazione decennale.
- **Presentazione di LegalEYETM PRO: servizio di acquisizione dal Web unico al mondo, in grado di cristallizzare e rendere ammissibile in sede forense le prove digitali**

A chi è diretto principalmente:

Titolari e proprietari d'Impresa - Direzione Generale – Responsabili HR – Responsabili Legali – Responsabili IT



DATE:

- **martedì 11 ottobre 2016**, presso la sede Confartigianato di Latisana, via Gregorutti 2
(adesioni via email a: latisana@uaf.it, tel 0431.520241);
- **giovedì 13 ottobre 2016**, presso la sede Confartigianato di Tolmezzo, via della Cooperativa 10/B
(adesioni via email a: tolmezzo@uaf.it, tel 0433.2687);
- **martedì 18 ottobre 2016**, presso la sede centrale di Confartigianato, via del Pozzo n.8-Udine
(adesioni via email a: udine1@uaf.it, tel 0432.516611);

ORARIO:

18.00-20.00 ca.

RELATORI:

Studio Legale D'Agostini – avv. David d'Agostini (Avvocato - Udine)
Synaptic srls - Marco Alvisè De Stefani (Digital Forensics Expert – Udine)
LegalEYE srl – Dario Tion (AU LegalEYE srl - Udine)

Adesioni: per motivi logistici i posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione reperibile sul nostro sito internet www.confartigianatoudine.com alle voci Servizi->Formazione->Multisetoriale.

Marketing su Facebook: corso pratico per le imprese del settore legno e arredo

Il 12 e 19 ottobre a Udine, per capire come progettare, organizzare e sviluppare la presenza su Facebook della propria attività

Ti sei mai chiesto come Facebook può aiutare la tua impresa ad essere più visibile e ad aumentare le vendite? Se lo hai fatto, sei già sulla strada giusta.

Facebook infatti oggi è uno dei luoghi privilegiati per mettere in contatto clienti e aziende.

Ma essere su Facebook richiede alcune competenze di base, una strategia corretta per creare e pubblicare contenuti che interessino il pubblico al quale ci vogliamo rivolgere e la giusta attenzione ai risultati che questa attività porta.

Per capire meglio come gestire il tuo profilo aziendale su Facebook, Confartigianato Udine Servizi ha organizzato un corso dal taglio pratico, pensato proprio per falegnami, serramentisti, seggiolai e produttori di arredamento in generale. Ecco il calendario delle lezioni con i temi che verranno affrontati:

<p>Prima lezione (4 ore) MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016 dalle 14.00 alle 18.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione al marketing su Facebook: opportunità e tendenze • Attività su Facebook: come ottimizzare la presenza tramite la pagina aziendale • Cosa scrivere su Facebook: progettazione e sviluppo del piano redazionale • Immagini statiche e in movimento e video: come sviluppare contenuti multimediali per i social network senza competenze grafiche verticali
<p>Seconda lezione (4 ore) MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 dalle 14.00 alle 18.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Principi di mobile photography • Come incrementare la visibilità redazionale su Facebook: edgerank e principi di viralità • Monitoraggio dell'attività su Facebook e gestione della conversazione (dai casi di crisi allo stimolo al dialogo)

DOVE

Le due lezioni si terranno nella **sede di Confartigianato a Udine in via del Pozzo n. 8** (sala riunioni 2° piano).

DOCENTE

Davide Nonino: digital strategist, consulente e formatore in aziende ed agenzie, con cui sviluppa progetti di visibilità in rete orientati al dialogo e alla conversazione. Blogger e YouTuber, è specializzato nella progettazione e produzione di contenuti per il web e in particolar modo per i social network. www.davidenonino.it

COSTO

Il costo per la partecipazione all'intero percorso formativo è il seguente:

€ 97,60 iva compresa per gli associati a Confartigianato
€ 122,00 iva compresa per i non associati a Confartigianato

PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici di Confartigianato presenti su territorio, o tramite bonifico bancario intestato a: Confartigianato Udine Servizi srl – via del Pozzo, 8 – 33100 Udine
IBAN: IT05Q0533612304000035349486
Causale: Corso Facebook per le imprese del settore legno e arredo

ISCRIZIONI

Vanno effettuate online, entro il 4 ottobre 2016, dal sito www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/multisetoriale

Per informazioni rivolgersi a:

Tiziana Sabadelli - Ufficio Comunicazione Confartigianato-Imprese Udine - Tel. 0432.516770 e-mail tsabadelli@uaf.it



Lavorare e guidare in sicurezza

Corso di Guida Sicura, 20 Ottobre 2016

È in programma un corso di guida sicura organizzato da Confartigianato Imprese FVG in collaborazione con BM Sport&Drive Guida Sicura, attività professionistica del settore, per il **20 ottobre 2016**, presso il Circuito Internazionale Friuli Venezia Giulia di Precenico, con orario **dalle 08:15 alle 17:30**.

Il corso di **guida sicura** in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro da Decreto Legislativo 81/2008, ha come scopo **il miglioramento e la responsabilizzazione** del lavoratore alla guida dell'auto o del furgone, migliorandone lo stile di guida e ottimizzando così la gestione del parco auto aziendale. Conoscere ed imparare le corrette tecniche, adottare tutte le precauzioni necessarie per una guida attenta costituiscono strumenti di lavoro indispensabili per la prevenzione dei rischi e la sicurezza del personale viaggiante.

Il corso consentirà l'ottenimento dei **crediti formativi ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs 81/08** per coloro che utilizzano un veicolo aziendale come parte integrante della propria

mansione lavorativa. Inoltre, si potranno ottenere fino a **80 punti ai fini dell'OT 24 INAIL** per le aziende che eseguissero il corso di formazione al personale addetto all'utilizzo del veicolo aziendale. Confartigianato Imprese FVG si è sempre impegnata ad offrire ai propri associati servizi innovativi e professionali ed in considerazione della necessità di rendere sempre più sicuri e consapevoli i lavoratori e ridurre gli infortuni abbiamo ritenuto opportuno offrire i corsi di guida sicura professionali per conducenti, avvalendoci di strutture ai vertici del settore. Ai partecipanti al corso di guida sicura verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici provinciali di Confartigianato Imprese:

- **Gorizia** Michele Feresin tel. 0481 82100 int. 580
- **Pordenone** Bruna Grizzo tel. 0434 509241
- **Trieste** Elvi Malaroda tel. 040 3735207
- **Udine** Alberto Bianchi tel. 0432 516737

Manifestazione di interesse per la partecipazione ad "Artigiano in Fiera"

Fiera Milano Rho-Però, 3-11 Dicembre 2016

Confartigianato Imprese FVG intende confermare anche quest'anno la propria partecipazione ad **"Artigiano in Fiera"**, in programma a Milano dal **3 all' 11 dicembre 2016** per favorire la vendita diretta al pubblico delle eccellenze artigiane del nostro territorio, **nell'ambito dell'ampia area opzionata da ERSA** per la promozione dei prodotti della Regione Friuli Venezia Giulia (all'interno del padiglione 3).

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e ogni anno raduna a Milano oltre 2.900 imprese da tutto il mondo e circa tre milioni di visitatori. La partecipazione, in considerazione della superficie espositiva ancora disponibile, è limitata ad un numero massimo di 15 aziende, che verranno selezionate sulla base dei seguenti parametri:

- collocazione geografica (per garantire una partecipazione omogenea di tutte le province);

- tipologia merceologica dei prodotti realizzati e loro commerciabilità nell'ambito della Manifestazione;
- qualità e tipicità dei prodotti in vendita;
- coerenza/coordinamento con l'immagine complessiva della manifestazione e con le altre aziende selezionate.

"Artigiano in Fiera" sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 22.30 e la quota di iscrizione comprende, oltre ad uno stand preallestito, il costo di iscrizione e l'assicurazione nonché l'utenza elettrica.

Per informazioni: tel. 040 363938; e-mail: melitta.crevatin@confartigianatofvg.it

Si allega il modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla fiera (non vincolante ai fini della partecipazione), da rinviare compilato per e-mail a melitta.crevatin@confartigianatofvg.it o per fax allo 040 369351 entro il 26 settembre 2016.



Manifestazione di interesse per la partecipazione ad "ARTIGIANO IN FIERA" Fiera Milano Rho-Però, 3 - 11 dicembre 2016

Da inviare entro lunedì 26 SETTEMBRE al n° di fax 040 369351 o all'indirizzo e-mail melitta.crevatin@confartigianatofvg.it. Per informazioni: dott.ssa Melitta Crevatin, tel. 040 363938.

AZIENDA: _____ Data _____

Il sottoscritto _____, titolare della ditta _____,

sita in Via _____ Cap _____ Comune _____

Tel. _____ Cell. _____ e-mail: _____

sito internet aziendale _____

è interessato a partecipare alla manifestazione "Artigiano in Fiera" 2016.

Descrizione sintetica dei prodotti che intende vendere ad "Artigiano in Fiera"

Timbro e Firma _____